

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2918

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANZALDI

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore riguardante le opere giornalistiche, nonché istituzione del Fondo per la tutela del giornalismo

*Presentata il 2 marzo 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è diretta a estendere la tutela prevista per le opere protette dal diritto d'autore anche alle opere giornalistiche.

L'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, fa salva la libera riproduzione delle opere giornalistiche, a prescindere dall'argomento trattato, purché sussista una finalità di critica, discussione o insegnamento. Questa norma dà prevalenza alla libera utilizzazione dell'informazione, proteggendo la forma espressiva e lasciando libera la fruibilità dei concetti.

In dottrina si evidenzia che « per uso di critica » si deve intendere l'utilizzazione oggettivamente finalizzata a esprimere opinioni protette ai sensi degli articoli 21 e 33 della Costituzione e non, invece, l'utilizzazione funzionale allo svolgimento di attività economiche ai sensi dell'articolo 41 della

stessa Costituzione. Secondo la parte maggioritaria della dottrina e della giurisprudenza, anche questa norma ha carattere eccezionale e si deve interpretare restrittivamente. L'articolo 70 della legge n. 633 del 1941 richiede, inoltre, che « Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico », affinché siano leciti, « non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera [citata] ». Tale requisito postula che l'utilizzazione dell'opera non danneggi in modo sostanziale uno dei mercati riservati in esclusiva all'autore o al titolare dei diritti d'autore: non deve, pertanto, influenzare l'ammontare dei profitti di tipo monopolistico realizzabili dall'autore o dal titolare dei diritti.

La presente proposta di legge inserisce, tra le opere tutelate dalla legge n. 633 del 1941, anche quelle giornalistiche, inserendole automaticamente tra le opere per le

quali è previsto il pagamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per l'apposizione del contrassegno sull'opera a richiesta dell'autore. Si prevede, inoltre, che le attività riguardanti opere giornalistiche pubblicate in quotidiani o riviste, ove effettuate da emittenti radiofoniche o televisive, sono consentite esclusivamente pre-

vio versamento all'istituendo Fondo per la tutela del giornalismo di una somma forfetaria, il cui importo è definito sulla base di un tariffario adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo tra la SIAE e le associazioni di categoria interessate.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, i lavori giornalistici pubblicati in quotidiani o periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore ».

## Art. 2.

*(Modifica all'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. All'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 10-bis) le opere giornalistiche pubblicate in quotidiani o periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive ».

## Art. 3.

*(Modifica all'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. Al primo comma dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la parola: « mutilazione » è inserita la seguente: « , riproduzione ».

## Art. 4.

(Modifica all'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. All'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Le attività di cui al comma 1 riguardanti opere giornalistiche pubblicate in quotidiani o riviste, ove effettuate da emittenti radiofoniche o televisive, sono consentite esclusivamente previo versamento al Fondo di cui al comma 3-ter di una somma forfetaria, il cui importo è definito sulla base di un tariffario adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo tra la SIAE e le associazioni di categoria interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3-ter. Al fine di garantire il pluralismo dell'informazione e di tutelare il giornalismo su carta stampata, a decorrere dall'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la tutela del giornalismo, la cui dotazione è costituita dalle somme forfetarie di cui al comma 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato comma 3-bis, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al presente comma ».

